

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



- VISTA** la nota prot. n. 49304 del 14 marzo 2025 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede il parere del Consiglio SNPA sull’istanza da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con Decreto MATTM del 17 agosto 2021 per la prosecuzione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);
- CONSIDERATI** gli esiti delle immissioni autorizzate (Decreto MATTM del 17 agosto 2021) nel periodo 2021-2024;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall’ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 “Specie aliene invasive”, ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all’Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall’ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, “*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di rinnovo di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura), richiesta per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per le Regioni Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia per il periodo 2025-2027, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12*”;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. Di approvare il documento “*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di rinnovo di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura), richiesta per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per le Regioni Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia per il periodo 2025-2027, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.*



357, art. 12. ”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 02 maggio 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di rinnovo di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura), richiesta per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per le Regioni Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia per il periodo 2025-2027, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12.

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta con nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 49304 del 14 marzo 2025 ed esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM-25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Si prende atto che nel corso del 2024, *G. brasiliensis* G1 è stato sottoposto a una revisione tassonomica che lo ha riclassificato come *Ganaspis kimorum* (Buffington), una specie distinta rispetto agli altri ceppi G2, G4 e G5, rimasti *G. brasiliensis*, e al ceppo G3, ora classificato come *G. lupini* (Buffington).

Dalla verifica della documentazione si evince che i risultati dei lanci di *G. kimorum* nel 2024 hanno confermato la capacità del parassitoide di insediarsi sul territorio italiano, con ritrovamenti in fase pre- e post- rilascio in campioni di frutta ospite di *D. suzukii* raccolti per lo più in pianta. I campionamenti hanno dato esito positivo soprattutto nelle Regioni e Province del Nord Italia, mentre al Centro-Sud l’insediamento di *G. kimorum* è stato ostacolato da un andamento climatico sfavorevole durante il periodo estivo.

Complessivamente, i monitoraggi condotti dal 2021 al 2024 hanno confermato come il parassitoide *G. kimorum* sia uno specialista nei confronti del drosofilide target. Tutti gli individui di *G. kimorum* catturati in questi quattro anni di attività sono sfarfallati da pupe della sola *D. suzukii* o comunque sono emersi da campioni di frutta in cui *D. suzukii* era preponderante rispetto agli altri drosofilidi. Pertanto ad oggi, l’immissione dell’agente alloctono non ha comportato impatti su specie autoctone.

I ritrovamenti in pre-rilascio sono aumentati nel corso degli anni, e confermano come il parassitoide sia in grado di sopravvivere alla stagione invernale anche a diverse altitudini (dalla pianura fino a zone di fondovalle fino a zone poste tra 500 e 600 m s.l.m.). In alcuni siti l’insediamento del parassitoide si è mostrato via via sempre più stabile, sia dal punto di vista spaziale che temporale. Ad esempio, in molti dei siti in cui si è rilevato il parassitoide nel 2024, gli individui sono sfarfallati da campioni di frutta raccolti anche a distanze attorno o superiori ai 50-100 metri dal punto di rilascio.

In proposito, a differenza di quanto indicato dal Modello previsionale CLIMEX, che aveva individuato solo le coste dell’Italia centro-meridionale come idonee per la sopravvivenza a lungo termine dell’ACB, i dati raccolti sembrano mostrare che il parassitoide sia in grado di espandersi anche oltre tali aree.

I monitoraggi condotti nel periodo 2021-2024 hanno anche evidenziato la presenza crescente in Italia dell’altro parassitoide esotico di *D. suzukii*, *L. japonica* introdotto accidentalmente in Italia. Stando ai dati di letteratura, la forte presenza di *L. japonica* non pregiudicherebbe l’utilità dei rilasci di *G. kimorum*, al contrario, la coesistenza dei due parassitoidi potrebbe avere un effetto sinergico, promuovendo il controllo delle popolazioni di *D. suzukii*, così come già osservato nelle aree di origine di *D. suzukii* e nelle regioni colonizzate del Nord America. In queste zone, le due specie di parassitoidi convivono, avendo sviluppato diverse strategie ecologiche che ne limitano l’interazione: *G. kimorum* ha evoluto una preferenza per gli ospiti presenti nella frutta sana ancora in pianta, non riuscendo a competere su frutta a terra con gli altri parassitoidi larvali più aggressivi, come appunto *L. japonica*. In questo modo, *G. kimorum* riesce a occupare una nicchia ecologica diversa e meno sfruttata dagli

altri parassitoidi. La complementarità dell'azione di *G. kimorum* e *L. japonica* potrebbe quindi favorire la parassitizzazione delle larve di *D. suzukii* su un numero maggiore di frutti ospiti e durante un periodo più ampio nel corso della stagione vegetativa, aumentando le potenzialità del controllo biologico di *D. suzukii*. A tal proposito, si suggerisce di valutare l'integrazione del piano di monitoraggio al fine studiare l'interazione dell'agente di controllo biologico con l'altro parassitoide *L. japonica*, per verificare la validità di quanto riportato in letteratura sul territorio italiano.

In merito ai trattamenti con fitofarmaci, gli approfondimenti territoriali evidenziano come in tutti i territori o siti interessati dai lanci dell'ACB si siano utilizzate le sostanze attive entro i limiti ad esse associate. Nel 2024, l'autorizzazione all'uso di insetticidi per la lotta a *D. suzukii* ha riguardato le stesse s.a. già autorizzate nel 2023, incluse la deroga in via emergenziale all'utilizzo di Cyantraniliprole su ciliegio e la possibilità di impiego della Deltametrina su fragola e piccoli frutti nella forma di trappole "attract and kill".

In conclusione, nulla osta al proseguimento delle immissioni come da cronoprogramma presentato per il 2025, per il triennio 2025-2027, periodo stimato per l'insediamento del parassitoide a livello nazionale.

In un'ottica di gestione adattativa e considerate le eventuali necessità di sostituire o incrementare i siti di rilascio e i quantitativi di ACB nelle aree già individuate per il triennio del triennio 2025-2027, si ritiene accettabile una variazione moderata di tali numeri nell'ambito della presente autorizzazione.

Si resta in attesa, alla fine del periodo autorizzativo, di una esaustiva relazione delle attività svolte (dettagliate per ogni anno di attività) comprendente i risultati dei monitoraggi su specie non -target, i dati sui trattamenti chimici effettuati nelle aree di maggiore infestazione e sui danni economici riscontrati.